

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

(Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali)

Modifica del 4 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 2 lett. a

- ² Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:
 - a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori;

Art. 3b cpv. 1

¹ Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.

Art. 3c cpv. 2 lett. a

² Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

RS

² RS **745.1**

2020-.....

¹ RS **818.101.26**

 a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle località di sport invernali;

Art. 5a cpv. 1 lett. b, cbis, cter e 1bis

- ¹ Oltre al piano di protezione secondo l'articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
 - b. tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio possono tenere aperto fino alle ore 01.00;
 - c^{bis}. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci:
 - c^{ter}. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti;

 $^{1\text{bis}}$ Nei comprensori sciistici secondo l'articolo 5c capoverso 1 gli ospiti possono essere ammessi fino alle ore 17.30 in locali chiusi di strutture della ristorazione soltanto se è disponibile un tavolo per loro.

Art. 5b Disposizioni particolari per le località di sport invernali

- ¹ I Comuni con comprensori sciistici e numerosi ospiti che praticano sport invernali (località di sport invernali) devono elaborare e attuare un piano di protezione che preveda misure per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e per evitare assembramenti di persone nello spazio pubblico.
- ² Il piano di protezione deve prevedere segnatamente quanto segue:
 - a. il coordinamento degli orari di apertura di negozi e strutture della ristorazione nonché l'organizzazione dei settori di accesso e delle aree di attesa adiacenti dello spazio pubblico;
 - l'incanalamento del flusso di persone, segnatamente alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi, in coordinamento con le misure del gestore del comprensorio sciistico;
 - c. l'indicazione dei luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19;
 - d. l'impiego di personale per sorvegliare il rispetto delle misure.

Art. 5c Disposizioni particolari per i gestori di comprensori sciistici

- ¹ Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.
- ² I gestori di comprensori sciistici necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.
- ³ L'autorizzazione è concessa se:
 - a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica, che deve essere valutata segnatamente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a, lo consente;

 il Cantone dispone delle capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp ed è garantito il relativo scambio di dati tra i Cantoni:

- nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata sono disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone ammalate di COVID-19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi;
- d. nella località di sport invernale o nella regione interessata il Cantone mette a disposizione capacità sufficienti per testare persone con sintomi di COVID-19: e
- e. il gestore presenta un piano di protezione.
- ⁴ Oltre alle prescrizioni secondo l'articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue:
 - a. i veicoli chiusi possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza;
 - b. il flusso di persone nelle vie di accesso dalle fermate dei trasporti pubblici e dai posteggi agli impianti di trasporto, nonché nelle aree di attesa e nei settori di accesso di questi impianti deve essere organizzato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria; il flusso di persone nelle vie di accesso deve essere organizzato in coordinamento con le località di sport invernali e le imprese di trasporto;
 - durante gli spostamenti con gli impianti di trasporto e nelle file di attesa davanti a questi impianti deve essere portata la mascherina facciale. Nelle file di attesa deve inoltre essere rispettata la distanza obbligatoria;
 - d. le persone ammalate di COVID-19 o che presentano sintomi di COVID-19 non possono essere ammesse nel comprensorio sciistico; a tal fine devono essere adottate misure adeguate, quali segnatamente l'obbligo di autocertificazione per i visitatori e l'istruzione al personale di non trasportare ospiti che presentano sintomi manifesti;
 - e. il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali e dei gestori di strutture della ristorazione situate nel comprensorio sciistico;
 - f. il rispetto delle misure previste dal piano di protezione deve essere sorvegliato; deve essere segnatamente controllato il rispetto della distanza obbligatoria nei settori di accesso e nelle aree di attesa degli impianti di trasporto;
 - g. i visitatori che nonostante ripetuti richiami non si attengono alle misure del piano di protezione devono essere allontanati dal comprensorio sciistico.
- ⁵ I Cantoni verificano regolarmente se il piano di protezione è attuato in modo corretto. Revocano un'autorizzazione o emanano prescrizioni supplementari se:
 - dopo una prima ingiunzione, il gestore non attua correttamente il piano di protezione;
 - b. non è più adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-d.

Art. 6. rubrica

Disposizioni particolari per le manifestazioni, le fiere e i mercati

Art. 6d cpv. 1 e 1bis

¹ Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto:

- a. le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami:
- b. le lezioni individuali:
- c. le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
 - le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione:
 - gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.

^{1 bis} In casi motivati, agli esami di cui al capoverso 1 possono partecipare più di 50 persone.

Art. 6f cpv. 3, frase introduttiva e lett. a

- ³ Alle attività di canto si applica quanto segue:
 - a. nel settore non professionale sono vietati:
 - 1. il canto in comune all'infuori della cerchia familiare,
 - 2. le prove e le esibizioni di cori o con cantanti.

Art. 7, frase introduttiva e lett. abis e b

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 6–6*f* se:

- a^{bis}. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a; e
- l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 8 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

¹ Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

 a. nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione:

- 1. incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni),
- 2. numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana),
- 3. percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati (tasso di positività),
- 4. numero di test effettuati (al giorno, alla settimana),
- 5. numero di riproduzione,
- capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense;
- a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.
- ² Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.
- ³ Sente prima l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

Art. 9 cpv. 1bis_3

1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle località di sport invernali e nei comprensori sciistici.

- ² Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.
- ³ I capoversi 1 lettera a e 2 primo periodo si applicano anche ai piani di protezione delle località di sport invernali.

Art. 13 lett. abis e c

È punito con la multa chi:

- a^{bis}. gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione o derogando al piano di protezione approvato;
- svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3.

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del 4 dicembre 2020

¹ I gestori di comprensori sciistici che hanno iniziato la loro attività prima del 9 dicembre 2020 e intendono proseguirla o che intendono iniziarla prima del 22 dicembre 2020 devono inoltrare entro l'11 dicembre 2020 all'autorità cantonale competente il piano di protezione secondo l'articolo 5*c* capoverso 4.

² Se il piano di protezione non è inoltrato entro questo termine, l'esercizio è ammesso soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente.

- ³ L'autorità cantonale competente decide entro 10 giorni dall'inoltro del piano di protezione.
- ⁴ Le località di sport invernali devono essere in grado di presentare i loro piani di protezione secondo l'articolo 5*b* il 18 dicembre 2020 e attuarlo a partire da questa data.

 Π

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Ш

La presente ordinanza entra in vigore il 9 dicembre 2020 alle ore 00.003.

4 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 4 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

N. 3.1bis lett. a

- 3.1bis L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:
 - a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnatamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona. In strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati.